

Ordinanza Sindacale n.11 del 07/04/2020

Recepimento ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 14 del 03/04/2020 concernente misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

IL SINDACO

ORDINA

1) di recepire tutti i contenuti della sopra menzionata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 03.04.2020, DISPONENDO A PARTIRE DALLA GIORNATA ODIERNA E

FINO AL 13.04.2020, quanto segue:

1. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore.
2. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.
3. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
4. E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
5. E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati (allegati 1 e 2 del DPCM dell'11/03/2020), fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
6. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

2) che tutte le attività commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona, rispettivamente individuati negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11/03/2020, siano aperti al pubblico solo dalle ore 8,00 alle ore 13,00, ad eccezione degli esercizi autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, che potranno osservare i normali orari di apertura.

Si rammenta che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto (ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto n.2, del DPCM dell'11/03/2020, e dell'art. 2, comma 1, punto n. 2 dell'Ordinanza n. 5 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana).



Si raccomanda, in ogni caso:

di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale

di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi I e I bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19

4) La presente ordinanza ha validità sino a nuovo provvedimento. E' da intendersi abrogata la precedente Ordinanza n. 7 del 20/03/2020.

Documenti Allegati: 
[Ricerca K&S, Verdi](#) 
[Allegato n. 2](#)

